

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

## Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi

---

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati Parti della Convenzione Culturale Europea (ETS n. 18), firmatari alla presente:

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è raggiungere una maggiore unità tra i suoi membri;

Interessati al diritto all'integrità fisica e alla legittima aspettativa degli individui di assistere a partite di calcio ed altri eventi sportivi senza timore di violenza, disordine pubblico o altra attività criminale;

Interessati a rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi gradevoli ed accoglienti per tutti i cittadini e riconoscendo che creare un ambiente accogliente può avere in questi eventi un impatto significativo e positivo sulla sicurezza fisica e la sicurezza pubblica;

Interessati al bisogno di promuovere l'inclusione di tutte le parti interessate nella predisposizione di un ambiente sicuro in occasione di partite di calcio e di altri eventi sportivi;

Interessati alla necessità di preservare lo stato di diritto dentro e nelle vicinanze degli stadi di calcio e degli altri sport, nel tragitto per e dagli stadi e nelle altre aree frequentate da migliaia di spettatori;

Riconoscendo che lo sport, e tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell'organizzazione e gestione di una partita di calcio o di un altro evento sportivo, devono sostenere i valori fondamentali del Consiglio d'Europa, come coesione sociale, tolleranza, rispetto e non discriminazione;

Riconoscendo la varietà delle caratteristiche costituzionali, giudiziarie, culturali e storiche degli Stati, ed il carattere e la severità dei problemi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica associati alle partite di calcio e agli altri eventi sportivi;

Riconoscendo il bisogno di tenere in pieno conto le legislazioni nazionali ed internazionali in materie come protezione dei dati, rieducazione dei condannati e diritti umani;

Riconoscendo che un'ampia gamma di enti e parti interessate, tra cui gli spettatori, hanno un comune obiettivo nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti per gli individui e riconoscendo che le loro azioni collettive comprendono necessariamente una gamma di misure interconnesse e sovrapposti;

Riconoscendo che il carattere sovrapposto di queste misure richiede che gli enti pertinenti sviluppino collaborazione efficaci a livello internazionale, nazionale e locale per predisporre e fornire un approccio pluristituzionale integrato e bilanciato alla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza in connessione alle partite di calcio e agli altri eventi sportivi;

Riconoscendo che gli eventi fuori dagli stadi sportivi possono avere un impatto diretto sugli eventi dentro gli stadi e viceversa;

Riconoscendo che la consultazione con le principali parti interessate, in particolare i tifosi e le comunità locali, può assistere gli enti pertinenti nel ridurre i rischi alla sicurezza fisica e sicurezza pubblica e nel creare un'atmosfera accogliente dentro e fuori gli stadi;

Essendo risolti a intraprendere azioni comuni e cooperative per ridurre i rischi a sicurezza fisica e sicurezza pubblica alle partite di calcio e gli altri eventi sportivi per fornire un'esperienza gradevole per gli spettatori, i partecipanti e le comunità locali;

Sviluppando il contenuto della Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (ETS No. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 agosto 1985 (di seguito, "Convenzione No. 120");

Internet : <http://www.coe.int/cm>



Tenendo conto che l'ampia esperienza e le buone prassi europee hanno portato allo sviluppo di un nuovo approccio integrato e collaborativo con riguardo a sicurezza fisica e sicurezza pubblica degli spettatori, riflesso in particolare nella Raccomandazione Rec (2015) 1 sulla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio, e sugli altri eventi sportivi, adottata dal comitato permanente della Convenzione No. 120 nella sua 40ª riunione del 18 giugno 2015,

Hanno convenuto quanto segue

#### ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione

1. Le Parti, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione con riguardo alle partite o ai tornei di calcio disputati nel loro territorio da squadre professionali e da squadre nazionali.
2. Le Parti possono applicare le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport o eventi sportivi nel loro territorio, tra cui partite di calcio non professionali, in particolare in circostanze in cui sono insiti rischi di sicurezza fisica o sicurezza pubblica.

#### ARTICOLO 2 – Scopo

Lo scopo della presente Convenzione è fornire un ambiente sicuro e accogliente per partite di calcio ed altri eventi sportivi. A questo scopo, le Parti:

- a. adottano un approccio integrato, pluri-istituzionale ed equilibrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza, basato su uno spirito di collaborazione e cooperazione efficaci a livello locale, nazionale e internazionale;
- b. garantiscono che tutti gli enti pubblici e private, e le parti interessate, riconoscano che le disposizioni di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza non possono essere considerate singolarmente, e possono avere un'influenza diretta nella predisposizione delle altre due componenti;
- c. tengono conto delle buone prassi nello sviluppare un approccio integrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza.

#### ARTICOLO 3 - Definizioni

Per gli scopi della presente Convenzione, i termini:

- a. "misure di sicurezza fisica" indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di proteggere la salute ed il benessere di individui e gruppi che assistono, o partecipano, ad una partita di calcio o ad un altro evento sportivo, dentro o fuori lo stadio, o che risiedono o lavorano nelle vicinanze dell'evento;
- b. "misure di sicurezza pubblica", indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di prevenire e ridurre il rischio e/o rispondere a qualsiasi attività violenta o criminale commessa in connessione ad un evento calcistico o di un altro sport, dentro o fuori uno stadio;
- c. "misure di assistenza" indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di far sentire individui e gruppi a proprio agio, graditi e benvenuti mentre assistono ad una partita di calcio o ad un altro evento sportivo, dentro o fuori uno stadio;
- d. "ente" indica ogni istituto pubblico o privato con responsabilità costituzionale, legislativa, regolamentare o di altro tipo con riguardo alla predisposizione e implementazione di qualsiasi misura di sicurezza fisica, sicurezza pubblica o assistenza in connessione a una partita di calcio o altro evento sportivo, dentro o fuori uno stadio;
- e. "parte interessata" indica spettatori, comunità locali o altre parti interessate che non hanno responsabilità legislative o regolamentari ma che possono avere un ruolo importante nel contribuire a rendere le partite di calcio o gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti, dentro e fuori gli stadi;



- f. "approccio integrato" indica il riconoscimento che, indipendentemente dal loro scopo principale, le misure di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio e gli altri eventi sportivi si sovrappongono inevitabilmente, sono interconnesse in termini di impatto, necessitano di essere bilanciate e non possono essere predisposte o implementate singolarmente;
- g. "approccio pluri-istituzionale integrato" indica il riconoscimento che i ruoli e le azioni di ogni ente coinvolto nelle attività di pianificazione e operative del calcio e degli altri sport devono essere coordinati, complementari, proporzionati e predisposti e implementati come parte di una strategia comprensiva di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza;
- h. "buone prassi" indica misure applicate in uno o più Paesi che si sono dimostrate decisamente efficaci nel raggiungere lo scopo e l'obiettivo dichiarato;
- i. "ente pertinente" indica ogni organo (pubblico o privato) coinvolta nell'organizzazione e/o nella gestione di una partita di calcio o di un altro evento sportivo tenuto dentro o fuori uno stadio sportivo.

#### ARTICOLO 4 – Meccanismi per il coordinamento nazionale

1. Le Parti assicurano che vengano istituiti meccanismi di coordinamento nazionale e locale con lo scopo di sviluppare e implementare un approccio pluri-istituzionale integrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza a livello nazionale e locale.
2. Le Parti assicurano che vengano istituiti meccanismi per identificare, analizzare e valutare i rischi riguardanti sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza, e permettere di condividere informazioni aggiornate sulla valutazione del rischio.
3. Le Parti assicurano che i meccanismi di coordinamento coinvolgano tutti gli enti pubblici e privati responsabili in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza connesse all'evento, sia all'interno sia all'esterno del sito dove l'evento ha luogo.
4. Le Parti assicurano che i meccanismi di coordinamento tengano pieno conto dei principi riguardanti sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza stabiliti nella presente Convenzione e che strategie a livello nazionale e locale siano sviluppate, regolarmente valutate e perfezionate alla luce di esperienze e buone prassi nazionali ed internazionali.
5. Le Parti assicurano che il quadro legale, regolamentare o amministrativo nazionale chiarifichi i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità degli enti pertinenti e che questi ruoli siano complementari, coerenti con un approccio integrato e ampiamente comprese a livello strategico e operativo.

#### ARTICOLO 5 – Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza negli stadi sportivi

1. Le Parti assicurano che il quadro legale, regolamentare o amministrativo imponga agli organizzatori di un evento, in consultazione con gli altri enti, di fornire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti e gli spettatori.
2. Le Parti assicurano che le competenti autorità pubbliche attuino regolamenti o meccanismi volti a garantire l'efficacia di procedure di omologazione degli stadi, meccanismi di certificazione e regolamenti di sicurezza fisica in generale e ne assicurano applicazione, monitoraggio ed attuazione.
3. Le Parti impongono agli enti pertinenti di assicurare che la progettazione di stadi, infrastrutture e relativi meccanismi di gestione delle folle rispondano a standard e buone prassi nazionali ed internazionali.
4. Le Parti incoraggiano gli enti pertinenti ad assicurare che gli stadi forniscano un ambiente inclusivo e accogliente per tutte le componenti della società, inclusi bambini, anziani e disabili, e ricomprendano, in particolare, la previsione di elementi sanitari e di ristoro e condizioni decorose per tutti gli spettatori.
5. Le Parti assicurano che meccanismi operativi degli stadi siano completi; prevedano un efficace raccordo con polizia, servizi di emergenza ed enti associati; e comprendano politiche e procedure chiare che possano avere influenza su materie come la gestione delle folle e gli associati rischi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica, in particolare:



- l'uso di strumenti pirotecnici;
  - qualsiasi comportamento violento o proibito; e
  - qualsiasi comportamento razzista o discriminatorio.
6. Le Parti impongono agli enti pertinenti di assicurare che tutto il personale, dai settori pubblico e privato, coinvolto nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti sia equipaggiato e addestrato a svolgere le proprie funzioni efficacemente ed in maniera appropriata.
7. Le Parti incoraggiano gli enti pertinenti ad evidenziare il bisogno per giocatori, allenatori o altri rappresentanti delle squadre partecipanti ad agire in accordo con i principi fondamentali dello sport, come la tolleranza, il rispetto ed il fair play, e a riconoscere che agire in una maniera violenta, razzista o provocatoria può avere un impatto negativo sul comportamento degli spettatori.

#### **ARTICOLO 6 – sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza nei luoghi pubblici**

1. Le Parti incoraggiano tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell'organizzazione di partite di calcio o altri eventi sportivi in luoghi pubblici, tra cui autorità municipali, polizia, comunità e imprese locali, rappresentanti di tifosi, squadre di calcio e associazioni nazionali a lavorare insieme, in particolare con riguardo a:
- a valutare il rischio e predisporre le appropriate misure preventive destinate a minimizzare perturbazioni e a fornire rassicurazioni a comunità ed esercizi locali, in particolare quelle collocate nella vicinanza del luogo in cui l'evento ha luogo o nelle aree pubbliche dove è trasmesso;
  - b creare per i tifosi un ambiente sicuro e accogliente nelle aree pubbliche predisposte per radunarsi prima e dopo l'evento, o i luoghi che si ritiene i tifosi frequentino di propria volontà, e lungo i tragitti per e dalla città e/o per e dallo stadio.
2. Le Parti assicurano che la valutazione del rischio e le misure di sicurezza fisica e sicurezza pubblica tengano conto del viaggio per e dallo stadio.

#### **ARTICOLO 7 – Piani alternativi e emergenza**

Le Parti assicurano che siano sviluppati piani pluri-istituzionali alternativi e di emergenza, e che questi piani siano testati e perfezionati in regolari esercitazioni congiunte. Il quadro legale, regolamentare ed amministrativo nazionale chiarisce quale ente è responsabile per avviare, supervisionare e certificare le esercitazioni.

#### **ARTICOLO 8 – Impegno con tifosi e comunità locali**

1. Le Parti incoraggiano tutti gli enti a sviluppare e perseguire una politica di comunicazione proattiva e regolare con le principali parti interessate, tra cui rappresentanti dei tifosi e comunità locali, basata sul principio del dialogo, e con l'obiettivo di instaurare un positivo spirito di collaborazione e cooperazione così come identificare soluzioni per potenziali problemi.
2. Le Parti incoraggiano tutti gli enti pubblici e private e le altre parti interessate, tra cui le comunità locali e rappresentanti dei tifosi, ad avviare e partecipare a comuni progetti pluri-istituzionali sociali, educativi, di prevenzione del crimine o altro tipo destinati a favorire il rispetto e la comprensione reciproca, in particolare tra tifosi, club sportivi ed associazioni così come enti responsabili per sicurezza fisica e sicurezza pubblica.

#### **ARTICOLO 9 – Strategie e operazioni di polizia**

1. Le Parti assicurano che strategie di polizia siano sviluppate, regolarmente valutate e perfezionate alla luce dell'esperienza e delle buone prassi nazionali ed internazionali, e che siano coerenti con il più ampio approccio integrato a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza.
2. Le Parti assicurano che le strategie di polizia tengano conto di buone prassi tra cui, in particolare: raccolta di informazioni, valutazione continua dei rischi, dispiegamento di forze in funzione del rischio, interventi proporzionati per prevenire l'aumento di rischi o disordini, efficace dialogo con tifosi e più ampia



comunità, e raccolta di prove di attività criminali così come la condivisione di queste prove con le competenti autorità responsabili per l'azione penale.

3. Le Parti assicurano che la polizia lavori in collaborazione con organizzatori, tifosi, comunità locali e altre parti interessate nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri ed accoglienti per tutti gli interessati.

#### ARTICOLO 10 – Prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti

1. Le Parti prendono tutte le possibili misure per ridurre il rischio che individui o gruppi partecipino a, o organizzino, episodi di violenza o disordini.

2. Le Parti, in conformità con il diritto nazionale ed internazionale, assicurano che efficaci meccanismi di esclusione, appropriati al carattere e alla localizzazione del rischio, abbiano luogo per dissuadere e prevenire incidenti di violenza e disordini.

3. Le Parti, in conformità con il diritto nazionale ed internazionale, cooperano per cercare di assicurare che gli individui che commettono reati all'estero ricevano sanzioni appropriate, o nel Paese dove il reato è stato commesso o nel Paese di residenza o di cittadinanza.

4. Ove opportuno, ed in conformità con il diritto nazionale ed internazionale, le Parti valutano di dotare le autorità giudiziarie o amministrative responsabili di imporre sanzioni a individui che hanno causato o contribuito a episodi di violenza e/o disordini legati al calcio, della possibilità di imporre restrizioni al viaggio verso eventi calcistici tenuti in un altro Paese.

#### ARTICOLO 11 – Cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano in stretto contatto su tutte le materie coperte dalla presente Convenzione e le materie connesse, per massimizzare la collaborazione con riguardo agli eventi internazionali, condividono esperienze e partecipano allo sviluppo di buone prassi.

2. Le Parti, senza alcun pregiudizio alle disposizioni nazionali vigenti, in particolare per la ripartizione delle competenze tra i vari servizi e autorità, istituiscono o designano un Punto Informazioni Nazionale per il Calcio (PINC). Il PINC:

a. agisce come diretto ed unico punto di contatto per lo scambio di informazioni (strategiche, operative, e tattiche) con riguardo ad una partita di calcio con dimensione internazionale;

b. scambia dati personali in conformità con le regole nazionali ed internazionali applicabili;

c. facilita, coordina e organizza l'implementazione di cooperazione di polizia con riguardo a partite di calcio con una dimensione internazionale;

d. deve essere in grado di svolgere efficacemente e prontamente le funzioni cui è preposto.

3. Le Parti inoltre assicurano che il PINC rappresenti una fonte nazionale di esperienze riguardante le operazioni di polizia di calcio, le dinamiche dei tifosi e i connessi rischi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica.

4. Ogni Stato notifica per iscritto al Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi, creato da questa Convenzione, nominativo e dettagli del contatto del proprio PINC, e qualsiasi successiva sua modifica.

5. Le Parti cooperano a livello internazionale in merito alla condivisione di buone prassi ed informazioni su progetti preventivi, educativi ed informativi e l'istituzione di collaborazione con gli enti coinvolti nella predisposizione di iniziative nazionali e locali, focalizzate o guidate dalla comunità locali e i tifosi.

#### CLAUSOLE PROCEDURALI

#### ARTICOLO 12 – Comunicazione di informazioni



Ogni Parte inoltra al Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, tutte le informazioni pertinenti in merito alle misure legislative o di altro tipo intraprese con lo scopo di osservare i termini della presente Convenzione, in merito al calcio o ad altri sport.

#### **ARTICOLO 13 - Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi**

1. Per gli scopi della presente Convenzione, è istituito il Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi.
2. Qualsiasi Parte della presente Convenzione può essere rappresentata al comitato da uno o più delegati rappresentanti i principali enti governativi, preferibilmente con responsabilità per la sicurezza fisica e sicurezza pubblica per lo sport, e il PINC. Ogni Parte della presente Convenzione ha un voto.
3. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o un altro Stato Parte della Convenzione Culturale Europea che non è parte della presente Convenzione, così come qualsiasi Stato non membro che è Parte della Convenzione No. 120, può essere rappresentato al Comitato in qualità di osservatore.
4. Il comitato può, per decisione unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non è Parte della presente Convenzione o della Convenzione No. 120 e ogni organizzazione interessata ad essere rappresentata, ad essere osservatore in una o più riunioni.
5. Il comitato è riunito dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione ufficiale è tenuta entro un anno dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il proprio consenso a essere vincolati dalla Convenzione. Esso si riunisce almeno ogni anno dopo la sua prima riunione. Inoltre si riunisce qualora lo richieda la maggioranza delle Parti.
6. La maggioranza delle Parti costituisce il quorum per tenere una riunione del Comitato.
7. Facendo riserva delle disposizioni della presente Convenzione, il comitato redige e adotta per consenso il proprio regolamento procedurale.

#### **ARTICOLO 14 – Funzioni del Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi**

1. Il comitato è responsabile per il monitoraggio e l'applicazione della presente Convenzione. In particolare può:
  - a. monitorare le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare qualsiasi necessaria modifica;
  - b. tenere consultazioni e, se opportune, scambiare informazioni con le pertinenti organizzazioni;
  - c. adottare raccomandazioni alle Parti della presente Convenzione con riguardo alle misure da intraprendere per la sua implementazione;
  - d. adottare raccomandazioni per le opportune misure per informare il pubblico sulle attività intraprese nel quadro della presente Convenzione;
  - e. adottare raccomandazioni per il Comitato dei Ministri in merito a Stati non membri del Consiglio d'Europa da invitare ad aderire alla presente Convenzione;
  - f. adottare qualsiasi proposta per migliorare l'efficacia della presente Convenzione;
  - g. facilitare la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati.
2. Il comitato, previa il consenso delle Parti interessate, monitora la conformità in merito alla presente Convenzione, attraverso un programma di visite presso gli Stati Parte, allo scopo di fornire consulenza e supporto per l'implementazione della presente Convenzione.



3. Il comitato raccoglie anche le informazioni fornite dagli Stati Parte in base all'articolo 12, e trasmette i dati pertinenti a tutti gli Stati Parte della Convenzione. In particolare, può informare ogni Stato Parte sulla nomina di un PINC, e diffonderne i dettagli del contatto.

4. allo scopo di assolvere alle proprie funzioni, il comitato può, di propria iniziativa, organizzare riunioni di gruppi di esperti.

#### ARTICOLO 15 – Emendamenti

1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

2. Qualsiasi proposta di emendamento viene comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parte della Convenzione Culturale Europea, a qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che ha aderito alla Convenzione No. 120 prima dell'apertura alla firma della presente Convenzione e ad ogni Stato non membro che ha aderito o è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 18.

3. Qualsiasi proposta di emendamento da parte di una Parte o del Comitato dei Ministri è comunicata al comitato almeno due mesi prima della riunione in cui essa verrà discussa. Il comitato sottopone il proprio parere sulla proposta di emendamento al Comitato dei Ministri.

4. Il Comitato dei Ministri l'emendamento proposto e qualsiasi opinione sottoposta dal comitato e può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa.

5. Il testo di qualsiasi emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità con il paragrafo 4 di questo articolo è inoltrato alle Parti per accettazione in conformità con le loro rispettive procedure interne.

6. Qualsiasi emendamento adottato in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo entra in vigore primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dal momento in cui tutte le parti hanno informato il Segretario Generale della propria accettazione.

#### CALUSOLE FINALI

#### ARTICOLO 16 – Firma

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati Parte della Convenzione Culturale Europea e di qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che abbia aderito alla Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (ETS No. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 agosto 1985, prima della data di apertura alla firma della Presente Convenzione.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. Nessuno Stato Parte della Convenzione No. 120 può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione a meno che non abbia già denunciato la suddetta convenzione o simultaneamente la denunci.

4. Nel momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione in conformità con il paragrafo precedente, uno Stato Contraente può dichiarare che continuerà ad applicare la Convenzione No. 120 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione in base alle disposizioni dell'articolo 17.1.

#### ARTICOLO 17 - Entrata in vigore

1. La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 16.



2. Con riferimento a qualsiasi Stato firmatario che successivamente esprime il proprio consenso ad esserne vincolato, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

#### **ARTICOLO 18 – Accesso da Stati non membri**

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato le Parti, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa ad accedere alla Convenzione con una decisione presa dalla maggioranza prescritta all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti delle Parti Contraenti titolate a sedere nel Comitato dei Ministri.
2. Con riguardo a qualsiasi Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Una Parte che non è membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento del Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi secondo le modalità stabilite dal Comitato dei Ministri.

#### **ARTICOLO 19 – Effetti della Convenzione**

1. Nelle relazioni tra una Parte della presente Convenzione e una Parte della Convenzione No. 120 che non ha ratificato la presente Convenzione, si continuano ad applicare gli articoli 4 e 5 della Convenzione No. 120.
2. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, se uno Stato ha denunciato la Convenzione No. 120 ma tale denuncia non è ancora efficace al momento della ratifica della presente Convenzione, la presente Convenzione si applica in conformità con le disposizioni dell'articolo 17.2.

#### **ARTICOLO 20 – Applicazione territoriale**

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori in cui la Convenzione si applica.
2. In qualsiasi momento successivo, qualsiasi Parte può, tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Con riguardo a questo territorio, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese dalla data di ricezione della suddetta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Qualsiasi dichiarazione resa secondo i due precedenti paragrafi può, con riguardo a qualsiasi territorio menzionato nella dichiarazione, essere ritirata con una notifica indirizzata al Segretario Generale. Tale ritiro diventa effettivo il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

#### **ARTICOLO 21 – Denuncia**

1. Qualsiasi Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Dichiarazione tramite una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia diventa efficace il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

#### **ARTICOLO 22 – Notifiche**





Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parte della Convenzione Culturale Europea e a qualsiasi altro Stato che ha aderito alla presente dichiarazione:

- a. qualsiasi firma in conformità con l'articolo 16;
- b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in conformità con l'articolo 16 o l'articolo 18;
- c. data di qualsiasi entrata in vigore alla presente Convenzione in conformità con gli articoli 17 e 18;
- d. qualsiasi proposta di emendamento o qualsiasi emendamento adottato in conformità con l'articolo 15 e la data in cui tale emendamento entra in vigore;
- e. qualsiasi dichiarazione resa secondo le disposizioni dell'articolo 20;
- f. qualsiasi denuncia resa in attuazione delle disposizioni dell'articolo 21;
- g. qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione.

In fede di cui, i sottoscritti, essendovi debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Saint-Denis, questo terzo giorno di luglio 2016 in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una singola copia che è depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette copie certificate ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, a ogni Stato Parte della Convenzione Culturale Europea, e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

#### LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1850):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE e dal Ministro degli affari esteri e coop.inter.le, Enzo MOAVERO MILANESI Governo CONTE-I) il 14 maggio 2019.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 7ª (Cultura).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 9 luglio 2019 ed il 1° agosto 2019.

Esaminato in aula il 24 settembre ed approvato il 25 settembre 2019.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1510):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 10 ottobre 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'11 febbraio 2020 ed il 23 giugno 2020.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente l'8 luglio 2020.

20G00111

